

COMUNE DI RICCIONE

STATUTO

Delibera n. 99 del 30/11/2005.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

Sede, territorio, stemma e gonfalone.

1. Il Comune di Riccione, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità riccione, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
2. L'ambito territoriale del Comune di Riccione comprende il territorio come da Regio Decreto.
3. La sede comunale è stabilita in Riccione città, viale V. Emanuele II, n. 2.
4. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale; eccezionalmente possono riunirsi in sedi diverse.
5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune di Riccione sono quelle di cui alla "patente" come da Regio Decreto.
6. I colori del Comune di Riccione sono il verde e l'azzurro.

ARTICOLO 2

Funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, attuando forme di sviluppo e di cooperazione con la Provincia nella quale è compreso, con altri Comuni, con Enti Pubblici e riconoscendo, quale metodo informatore della propria azione di governo, il principio di sussidiarietà.

A tal fine, il Comune promuove e sostiene sia l'autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte dei soggetti non profit.

Al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio Comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito regolamento.

2. Il Comune rappresenta la comunità riccionese e ne cura gli interessi.

3. A tal fine promuove, assolve e sostiene le iniziative tese:

- a) - a valorizzare e proteggere il territorio comunale, a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, del mare, delle risorse culturali e artistiche impegnandosi per ogni atto di rilevante trasformazione del territorio a valutare preliminarmente e tenere in primaria considerazione il relativo impatto ambientale nei modi stabiliti dal Regolamento Edilizio;
- b) - a diffondere la cultura;
- c) - a consolidare e qualificare le istituzioni scolastiche gestite dallo Stato e da Enti Pubblici nell'ambito delle proprie competenze, favorendo e promuovendo i necessari, opportuni e costruttivi rapporti con le scuole private presenti nella città;
- d) - a salvaguardare ed agevolare la struttura familiare e a promuovere e valorizzare la maternità, l'infanzia e la terza età favorendo gli Istituti necessari a tali scopi;
- e) - a favorire l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile;
- f) - a favorire l'uguaglianza nella differenza del sesso;
- g) - a favorire la realizzazione di pari opportunità tra l'uomo e la donna attraverso la promozione e attuazione di azioni positive anche al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi negli Organi collegiali;
- h) - a consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di libertà e di democrazia, un'ampia rete di servizi sociali da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato, le attività sportive ricreative e del tempo libero;
- i) - a rafforzare il rapporto di solidarietà esistente tra la popolazione riccionese e promuovere l'integrazione degli immigrati e degli emarginati;
- l) - a promuovere, sviluppare e incentivare le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
- m) - a riconoscere, favorire e valorizzare le iniziative di volontariato a fini sociali;
- n) - a salvaguardare e sviluppare la vocazione turistica della Città, compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti e del soggiorno dei turisti in un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni del circondario e dell'entroterra;
- o) - ad adottare ogni decisione ed iniziative tese a favorire la qualità urbana, sociale ed ambientale della città.

ARTICOLO 3

Principi fondamentali

1. Il Comune di Riccione, nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Corte Europea delle autonomie locali e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, attraverso i rapporti di gemellaggio, aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

2. Il Comune ripudia ogni forma di razzismo e di violenza e a tal fine si impegna ad operare per l'integrazione multietnica nell'ambito delle leggi vigenti garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri.

3. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio alla guerra e promuove la cooperazione fra i popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendono a far del Comune di Riccione terra di pace.

4. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona in ogni istante della sua esistenza ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età, dal suo credo religioso e politico.

ARTICOLO 4 **Metodo di Governo**

1. Il Comune assume il metodo di governo della programmazione come sistema di amministrazione e di utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità.

2. Il Consiglio Comunale determina gli obiettivi da raggiungere in coerenza, anche, con le finalità di cui al precedente articolo 2 e ne forma i programmi sia annuali che pluriennali tenendo conto degli aspetti di interdipendenza dei vari obiettivi e delle risorse finanziarie disponibili ispirandosi a criteri di produttività, economicità ed efficienza.

3. La Giunta Comunale determina le linee operative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed attua i programmi deliberati dal Consiglio, coordinando e destinando i mezzi finanziari disponibili.

4. I dirigenti eseguono tutte le operazioni di gestione necessarie alla concreta attuazione delle linee operative determinate dalla Giunta operando negli ambiti di autonomia e responsabilità dei risultati previsti dalla legge, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al primo e secondo comma.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ARTICOLO 5

Organi

1. Gli organi di governo del Comune sono:
il Consiglio Comunale;
la Giunta Comunale;
il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 6

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e di verifica anche economica in relazione all'attività programmata ed ai risultati conseguiti; esercita i poteri ed adotta i provvedimenti che la legge ed il presente Statuto gli conferiscono.
2. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio sono regolate dalla legge così come la legge regola la situazione giuridica dei Consiglieri.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo, il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri Commissioni di indagine nella attività dell'Amministrazione, che devono essere presiedute da un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare
4. Il Consiglio Comunale delibera il proprio Regolamento interno e quello delle Commissioni con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e il Regolamento è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale ivi compreso quello previsto dal terzo comma appartiene al

Presidente dell'Assemblea, alla Giunta, al Sindaco ed ai singoli Consiglieri.

6. Il Sindaco e gli Assessori da lui delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

ARTICOLO 7

Attribuzioni del Consiglio

1. Appartengono al Consiglio Comunale le competenze tassativamente attribuitegli dalla Legge.

2. Il Consiglio dirime ogni eventuale conflitto interno all'Ente che dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto

3. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio può adottare documenti, assumere prese di posizione od orientamenti su iniziativa di gruppi consiliari, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti, su interessi della comunità rappresentata. E' rimessa alla competenza dei Capigruppo il giudizio sulla ammissibilità delle suddette proposte.

4. Il Consiglio Comunale su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, può invitare il Collegio dei Revisori dei Conti a riferire sull'andamento economico patrimoniale e finanziario della gestione del Comune, ovvero di alcuni settori di esso.

5. Può, altresì richiedere controlli, delucidazioni e pareri su particolari aspetti specifici relativi all'attività gestionale dell'Ente.

6. L'esercizio della potestà delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 8

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. Le linee programmatiche indicano gli obiettivi generali e le scelte strategiche rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti di indirizzo che definiscono gli obiettivi e i piani esecutivi di gestione annuali .

2. Il documento che contiene le linee programmatiche è predisposto dal Sindaco e trasmesso a tutti i Consiglieri entro 90 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, previa sottoposizione alla Giunta.

3. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento con proposte inerenti la materia e i progetti di propria competenza.

4. Al fine di sollecitare i contributi dei cittadini , delle associazioni e degli operatori economici, il Sindaco può indire apposite istruttorie pubbliche .
5. Le Commissioni permanenti esaminano, ciascuna per la propria competenza, il documento programmatico che viene sottoposto al Consiglio entro i 60 giorni successivi alla trasmissione dello stesso ai Consiglieri.
6. Il Consiglio esamina il documento e procede ad un confronto sul contenuto con il Sindaco e gli Assessori.
7. Ogni Assessore verifica con cadenza trimestrale lo stato di attuazione delle linee programmatiche e ne riferisce al Sindaco.
8. Il Sindaco, in sede di verifica annuale, dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sul grado di realizzazione complessiva delle linee programmatiche, previa sottoposizione alla Giunta.
9. Il Consiglio procede come al precedente comma 6.
10. Lo stato di attuazione delle linee programmatiche è sinteticamente verificato anche in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
11. Il Sindaco deve produrre in Consiglio, 60 giorni prima della fine del mandato amministrativo, un documento con cui presenta il rendiconto sulla attività di governo.

ARTICOLO 9

Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti con criterio proporzionale garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. Il numero, la composizione, le competenze, le norme di funzionamento, le modalità di elezione dei componenti delle Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal Regolamento
3. Il Regolamento deve prevedere che una distinta Commissione Consiliare abbia funzioni di controllo e/o di garanzia con Presidente un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare
4. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, anche esterni all'Amministrazione, in particolare: rappresentanti della società civile organizzata, dirigenti e personale del Comune, Amministratori e dirigenti di aziende speciali e di istituzioni.

ARTICOLO 10

Commissione per le pari opportunità

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, il Consiglio Comunale riconosce l'istituzione, con carattere permanente, della Commissione per le pari opportunità fra uomo donna quale organo consultivo e propositivo per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.
2. Il Regolamento ne disciplina la composizione e le funzioni.

ARTICOLO 11

Nomina presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Le nomine di spettanza del Sindaco in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni sono ispirate a criteri di trasparenza e di competenza professionale con la equa presenza di entrambi i sessi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Ai criteri di cui al precedente comma sono, altresì, ispirate le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Istituzioni, Aziende ad esso espressamente riservate dalla Legge.
3. Rappresentanti del Comune non possono essere nominate le figure previste nel 4° comma dell'art. 25 Legge 81/93.

ARTICOLO 12

Convalida dei Consiglieri Proclamati Eletti e del Sindaco

1. Nella prima seduta dopo l'elezione, il Consiglio Comunale, prima di passare alla trattazione di qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e ad eventuali surroghe.

ARTICOLO 13

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio Comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio il quale entra in funzione subito dopo la proclamazione del risultato della votazione
2. L'elezione avviene con votazione palese e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata si procede immediatamente ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti è

eletto il Consigliere più anziano d'età.

4. Il Consiglio Comunale procede, di seguito, all'elezione , nel proprio seno, del Vice Presidente del Consiglio con le stesse modalità di cui sopra. Nel caso in cui il Presidente eletto appartenga alla maggioranza consiliare, il Vice Presidente deve appartenere alla minoranza consiliare , e viceversa.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e Vice Presidente le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

CAPO III

I CONSIGLIERI

ARTICOLO 14

Il Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità riccionese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale

3. Nei confronti dei Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto, non partecipano a tre sedute consecutive del C.C., il Presidente del C.C. ha l'obbligo di avviare la procedura di decadenza.

4. Il Presidente del C.C. preavvisa, con comunicazione scritta il Consigliere che non ha partecipato senza giustificato motivo a due sedute consecutive, delle conseguenze di cui al comma 3, nel caso di ulteriore assenza consecutiva ingiustificata.

5. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 15

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, esercita il

diritto di iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio.

2. In particolare può:

- a) - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- b) - accedere ed ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ad esso dipendenti, tutti gli atti, documenti e le notizie ed informazioni utili all'espletamento del suo mandato, anche relativamente alle pratiche in itinere.

ARTICOLO 16

Doveri del Consigliere

1. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla Legge, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelata dalle norme sulla "privacy".

2. Il Consigliere deve utilizzare i dati acquisiti mediante il diritto di accesso per le sole finalità inerenti il mandato.

ARTICOLO 17

I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del C.C.

2. Ciascun Gruppo comunica il nome del Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio Comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo, il Consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto più preferenze.

ARTICOLO 18

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del C.C. che la presiede e dai Capigruppo Consiliari. Alla seduta della Conferenza è invitato anche il Sindaco.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di convocazione, le attribuzioni e il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

3. La conferenza dei Capigruppo:

- a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e organizzazione dei lavori delle sedute consiliari;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e di mozioni ;

c) collabora con il Presidente del C.C. nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 19 Composizione e nomine

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere.
6. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa da quella di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza, salvo convalida da parte del Consiglio.
7. Il Sindaco partecipa agli interessati, entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, la proposta di nomina alla carica di Assessore, i quali la sottoscrivono per accettazione. In caso di mancata accettazione, il Sindaco individua i nuovi soggetti da nominare.
8. Il Sindaco, raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto da notificare agli interessati, dispone la nomina degli Assessori indicando fra questi il Vice Sindaco.
9. Per la nomina degli Assessori si applica l'art. 27 della L. 25/03/93, n° 81.

ARTICOLO 20

Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune stesso.
2. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
3. La Giunta ha competenza su tutti gli atti amministrativi che la legge non riserva al potere del Consiglio Comunale e che la legge e il presente Statuto non riservino al potere del Sindaco, del Direttore, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
4. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 21 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La Giunta esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale ed è responsabile collegialmente davanti al Consiglio Comunale.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono, comunque, partecipare persone invitate dal Sindaco per essere consultate su specifici argomenti.

ARTICOLO 22 Gli Assessori

1. Ai componenti della Giunta il Sindaco può concedere speciali deleghe per la trattazione di affari di sua competenza.
2. Il Sindaco ha facoltà di trattare direttamente singoli affari rientranti nella delega e anche di revocare in ogni tempo le deleghe concesse.
3. L'esercizio delle deleghe avviene nel rispetto e senza pregiudizio delle competenze gestionali attribuite ai Dirigenti.
4. L'attribuzione delle deleghe non fa venir meno il carattere unitario e collegiale della Giunta nè l'unicità della struttura organizzativa.

5. Delle deleghe conferite è data comunicazione al C.C. nella prima seduta.

ARTICOLO 23

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice – Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età presente.

ARTICOLO 24

Revoca e incompatibilità degli Assessori

1. I membri della Giunta possono essere revocati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

CAPO V

IL SINDACO

ARTICOLO 25

Funzioni

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.
2. Per l'espletamento di dette funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
3. Salvi i limiti di legge, le funzioni e le attribuzioni del presente capo sono delegabili.

ARTICOLO 26

Attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e la

rappresenta.

2. In particolare:

- a) assume l'unità di indirizzo e di impulso rispetto alla Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- b) può delegare le proprie competenze ai singoli Assessori;
- c) può avocare a sé o alla competenza della Giunta l'esame di questioni o l'adozione di specifici atti che siano stati da lui attribuiti o delegati agli Assessori;
- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- e) può conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri su temi specifici di particolare rilevanza per l'azione amministrativa. Le attribuzioni e le funzioni sono disciplinate anche dal Regolamento del C.C.;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, previo atto di indirizzo del C.C. ;
- g) indice le conferenze di servizio;
- h) può nominare, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Generale;
- i) nomina il Vice Segretario Generale;
- l) nomina le commissioni tecnico-consultive e le commissioni di concorso;
- m) indice i Referendum e ne convoca i comizi;
- n) stipula gemellaggi e patti di amicizia, previa delibera del C.C.;
- o) concede la cittadinanza onoraria, previa delibera del C.C.;
- p) concede il patrocinio del Comune quando non comporti oneri;
- q) conferisce procura speciale per le controversie attive e passive, previa delibera autorizzativa della Giunta ad agire in giudizio relativamente agli atti di competenza del Consiglio, della Giunta e dello stesso Sindaco;
- r) promuove davanti all'Autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie, riferendo alla Giunta nella prima seduta utile;
- s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- t) fa pervenire al C.C., per il tramite del Segretario Generale, l'atto di dimissioni;

3- Il Sindaco ha, altresì, funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici , e in tale veste:

- a)-può delegare al Direttore Generale, al Segretario Generale o ai Dirigenti, in conformità ai rispettivi ruoli, l'adozione di atti di sua competenza;
- b)-impartisce direttive al Segretario Generale per il coordinamento ed il funzionamento della struttura burocratica del Comune e vigila, nel rispetto delle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, su tutti gli uffici e istituti del Comune anche mediante richiesta di informazioni, relazioni, controlli e ispezioni;
- c)-promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sulla attività del Comune.

CAPO VI NORME COMUNI AGLI ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 27

Condizione giuridica degli amministratori

1. La condizione giuridica degli Amministratori, individuati nel Sindaco, negli Assessori, nei Consiglieri e nel Presidente del Consiglio, riguardante gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità, è disciplinata dalla legge .
2. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
4. Il regolamento definisce , per le indennità di funzione per i Consiglieri, l'entità, e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali.

ART. 28

Pubblicità patrimoniale

1. Il regolamento individua le modalità e le procedure ed i soggetti tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale.

ART. 29

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

ARTICOLO 30

I Dipendenti Comunali

1. I dipendenti comunali sono al servizio della comunità locale.
2. Gli uffici e servizi comunali sono ordinati in base a principi di produttività e responsabilità, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.
3. Il Regolamento disciplina i criteri per i requisiti di accesso alla titolarità dei servizi, stabilisce i principi fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di autonomia, funzionalità, esclusività ed economicità di gestione, disciplina la dotazione organica complessiva del personale, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, le mobilità interne.
4. L'ordinamento del personale, ispirato a criteri di pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso e nella carriera, si conforma alle leggi dello Stato e ai contratti collettivi per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, alle modalità di accesso all'impiego, alle cause di cessazione dello stesso e alle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
5. L'attività degli uffici e dei servizi comunali è organizzata per programmi , progetti e obiettivi.
6. Le responsabilità, le sanzioni e il relativo procedimento, sono regolati secondo le norme previste dalla legge e dai contratti collettivi.
7. Il Regolamento prevede, altresì modalità e forme di coordinamento dei

servizi e l'istituzione di organismi consultivi stabilendone le attribuzioni.

ARTICOLO 31

Autorizzazione a prestare opera retribuita

1. Il Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione ai dipendenti comunali a prestare opera retribuita presso terzi.

ARTICOLO 32

Strutture Organizzative

1. Le strutture organizzative sono individuate in :

a) - IL SETTORE che coordina e controlla l'azione amministrativa e/o tecnica specifica, attribuita a uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività ovvero ad aree diverse omogenee o collegate funzionalmente al fine del conseguimento di un unico obiettivo.

b) - IL SERVIZIO il quale elabora, istruisce e concretizza nell'ambito di una sola area ovvero di aree omogenee di attività, l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla

gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili.

c) - LA SEZIONE assicura la gestione e l'esecuzione specifica, amministrativa e/o tecnica di attività concernente una materia. La sezione è l'organismo operativo interno al servizio.

d) - L'UNITA' OPERATIVA è un organismo di collaborazione interna che realizza l'esplicitazione e/o l'esecuzione di attività amministrative e/o tecniche attribuite al servizio o alla sezione in provvedimenti o atti a rilevanza interna o esterna.

e) - L'UFFICIO è l'unità organizzativa indipendente, specializzata per compiti o funzioni speciali, che si distinguono perchè non sono svolte nell'ambito di livelli operativi collegati periodicamente attraverso una divisione di lavoro verticale od orizzontale.

2. Può essere costituita, se prevista dal regolamento, la conferenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, organismo non strutturale di natura ausiliaria e consultiva interna, quale strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo sia fra i processi formativi in itinere dell'attività, dei programmi e degli indirizzi dell'ente, sia per i provvedimenti definitivi, al fine di verificare il rispetto delle norme e l'effetto ed il successo dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi. Il Sindaco può richiedere al Segretario Comunale o ad altro dirigente designato la convocazione della Conferenza su tematiche specifiche. Il regolamento ne disciplina, se istituita, composizione, funzionamento ed organizzazione.

ARTICOLO 33

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, secondo modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. Il Regolamento ne definisce le funzioni.

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 34

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale del Comune svolge le funzioni che la legge gli assegna, nell'interesse della comunità e nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente.
2. Le attribuzioni del Segretario sono specificate nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in osservanza dei principi e delle prescrizioni dettate dalla legge.

ARTICOLO 35

Il Vicesegretario

1. Allo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, alla sua sostituzione in caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento provvede il Vicesegretario Comunale, ove istituito nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. L'incarico di Vicesegretario è conferito, con apposito provvedimento dal Sindaco, ad uno o più dirigenti dell'ente, su proposta del Segretario Generale.

ARTICOLO 36

I Dirigenti

1. I Dirigenti, nel rispetto del principio di carattere generale secondo cui ciascuno è competente ma anche responsabile delle risorse umane e materiali allo

stesso attribuite, hanno funzioni di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti cui sono funzionalmente sovraordinati.

2. Fermo il principio previsto dalla legge che i poteri di indirizzo e di controllo competono agli organi elettivi, e la gestione amministrativa tecnica e contabile è attribuita ai Dirigenti, il Regolamento disciplina le attribuzioni, ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente, nonché le modalità delle funzioni di coordinamento dell'attività dei dirigenti eventualmente attribuita al Segretario Generale.

3. Spetta in ogni caso ai Dirigenti la direzione effettiva e operativa degli uffici e servizi cui sono preposti

4. Le specifiche attribuzioni dirigenziali sono delineate nell'ambito del Regolamento.

ARTICOLO 37

Nomina dei Dirigenti

1. Per il conferimento per ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando - di norma - il criterio della rotazione degli incarichi.

2. La copertura dei posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato per cinque anni, fermo restando i requisiti tecnico-professionali richiesti per la qualifica da ricoprire, o, in via eccezionale e con deliberazione debitamente motivata, mediante contratto di diritto privato, fermo restando i requisiti tecnico professionali richiesti per la qualifica.

3. Le norme di cui al secondo comma del presente articolo si applicano ai posti vacanti, in dotazione organica.

ARTICOLO 38

Controllo della Gestione Dirigenziale

1. L'inosservanza degli indirizzi dell'Amministrazione, dei termini e delle altre norme di procedimento previste dalle leggi o dai regolamenti, il non corretto funzionamento degli uffici e la inosservanza da parte del personale assegnato ai doveri d'ufficio, nonché la mancata realizzazione degli obiettivi programmati sono accertati tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi, secondo necessaria garanzia di trasparenza, oggettività ed imparzialità, e nell'osservanza delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia.

2. A tal fine il Regolamento può prevedere la costituzione di un nucleo di

valutazione composto da esperti, o attivato mediante convenzione con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione, ovvero, in alternativa, la costituzione di un apposito servizio di controllo interno, quale unità organizzativa interna all'ente. Il regolamento ne definisce composizione, istituzione, organizzazione e funzionamento, con apposita norma.

3. L'organo di governo può chiedere conto ai Dirigenti della trattazione degli affari e dell'andamento della gestione.

4. I Dirigenti pianificano l'attività di gestione all'inizio di ogni anno e informano l'organo di governo sul complesso della attività svolta rendendo conto degli affari trattati e definiti con indicazione dei tempi di conclusione.

5. Il risultato negativo della gestione è contestato al dirigente, al quale è assicurato, in ogni caso, il diritto di contraddittorio, e può comportare la rimozione dalle funzioni esercitate, con perdita della corrispondente indennità, secondo le disposizioni del Regolamento e fatta salva l'eventuale disciplina contrattuale della materia.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

GESTIONE

ARTICOLO 39

Forme di Gestione dei Servizi Pubblici

1. Per i servizi pubblici che hanno per oggetto la raccolta, lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, la gestione delle fonti e della distribuzione idrica, gas, verde pubblico, depurazione, le farmacie nonché altri servizi che abbiano per oggetto attività volte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico sociale della comunità riccionese, il Consiglio può deliberare l'affidamento ad aziende speciali già costituite, la costituzione di aziende speciali, anche consortili, o di Società per Azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati o anche mediante associazioni consortili e convenzioni fra Comuni.

2. Il Consiglio Comunale, quando ne ricorra la convenienza economica e sociale, può decidere di affidare la gestione dei servizi pubblici attualmente affidati ad aziende speciali, a Società per Azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio può, altresì, deliberare la concessione dei servizi stessi a terzi ad

esclusione della gestione totale delle fonti e della distribuzione idrica e del gas.

4. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, la loro eventuale trasformazione in S.p.A. con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Le Aziende Speciali hanno personalità giuridica ai sensi di legge.
6. Gli Statuti delle Aziende Speciali vanno articolati in maniera tale che le relative norme garantiscano la trasparenza, l'economicità e l'efficienza della gestione e dei servizi, l'accessibilità e la partecipazione degli utenti.
7. Fino all'adozione delle deliberazioni consiliari che definiscano le forme di gestione dei suddetti servizi, questi continuano ad essere esercitati nelle forme in corso.
8. I rappresentanti del Comune nelle Società, Enti, Consorzi ed Organismi nei quali il Comune stesso partecipa a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di informare il Consiglio Comunale circa l'attività dei suddetti Enti almeno due volte all'anno in occasione della presentazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo nonché in occasione della presentazione di proposte di modifiche statutarie.

ARTICOLO 40

Accordi programma per l'attuazione di interventi di cui alla Legge 5.2.1992, n. 104 e socio-sanitari a favore delle persone anziane.

1. Il Comune di Riccione, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla normativa regionale, attua gli interventi di cui alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) attraverso accordi di programma.
2. Nell'ambito degli anzidetti interventi viene data priorità a quelli riguardanti la riqualificazione, il riordinamento ed il potenziamento dei servizi esistenti.
3. Il coordinamento degli interventi è assicurato dall'Ente in cui ricade la competenza primaria o prevalente dell'opera.
4. Con gli accordi di programma dovranno determinarsi, altresì, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso agli interventi.
5. Il Comune di Riccione, inoltre, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuove la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati per l'attivazione di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane e delle relative Unità di valutazione geriatrica.

CAPO II

AZIENDE SPECIALI

ARTICOLO 41

Composizione e Nomina degli Amministratori

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita nello Statuto delle singole Aziende.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio stesso provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il Direttore può essere nominato con contratto di diritto privato per tempo determinato, fermo restando i requisiti tecnico-professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Azienda.

ARTICOLO 42

Revoca degli Amministratori

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali possono essere revocati con atto del Sindaco

ARTICOLO 43

Vigilanza sulla gestione aziendale

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi che le Aziende speciali devono osservare, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 44

Vigilanza sugli atti delle Aziende speciali

1. Sono sottoposti alla vigilanza del Comune gli atti delle Aziende che riguardano:
a) approvazione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;

b) i contratti e gli atti vincolanti il bilancio oltre il bilancio pluriennale esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

c) alienazione del patrimonio immobiliare;

d) l'estensione extraterritoriale delle attività delle Aziende Speciali e la costituzione di Società per Azioni o a responsabilità limitata o l'acquisizione di partecipazioni nelle Società predette.

ISTITUZIONI

ARTICOLO 45 Ordinamento e Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni per la gestione di specifici servizi sociali e culturali.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Alla nomina e alla revoca degli Amministratori si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le Aziende Speciali.
4. Il Direttore può essere nominato con contratto di diritto privato per tempo determinato, fermo restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal Regolamento.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 46 Forme di Consultazione Popolare

1. L'attività del Comune è informata al principio della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati.

2. Il Regolamento può prevedere forme di consultazione della popolazione attraverso:

- 1) assemblee di quartiere;
- 2) assemblee degli utenti;
- 3) manifesti con invito a presentare proposte;
- 4) strumenti informativi;
- 5) sondaggi di opinione;
- 6) riconoscimento e valorizzazione delle associazioni.

ARTICOLO 47

Comunicazione Istituzionale ed informazione ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla comunità locale del territorio Comunale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo la Provincia e le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio.

ARTICOLO 48

Associazioni

1. Il Comune di Riccione riconosce e valorizza le libere forme associative.

2. Le associazioni possono presentare proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. Le associazioni possono, altresì, presentare agli organi del Comune petizioni per esporre comuni necessità e chiedere l'adozione di provvedimenti.

4. Alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.

5. Le proposte di deliberazioni presentate dalle associazioni sono discusse dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda della competenza entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Le associazioni sono informate per iscritto sulle decisioni adottate dagli organi comunali.

7. Il Regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di esame delle proposte.

8. Le associazioni che intendono essere consultate comunicano al Comune la loro costituzione. Al fine della consultazione su temi specifici, il Regolamento determina i criteri ed i requisiti per la iscrizione di Enti, organizzazioni e libere associazioni, attive e qualificate, all'apposito registro.

9. Le previsioni di cui al presente articolo si estendono anche agli Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente nello svolgimento delle attività di carattere sociale e ricreative culturali nonchè alle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 49

Diritto di Petizione

1. Oltre ai soggetti di cui all'articolo precedente possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità i cittadini, le Organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Le petizioni dei cittadini per essere prese in considerazione debbono portare la sottoscrizione di almeno 500 cittadini titolari, in base al presente Statuto, dei diritti di partecipazione.

3. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 50

Consultazione

1. Per le iniziative di interesse collettivo, in particolare quelle previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto, possono essere istituite, con funzioni consultive, Consulte e Forum tematici il cui funzionamento è demandato al Regolamento.

2. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le Organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali e tutti gli organismi iscritti nell'apposito Registro, ivi compresi gli organismi espressione della volontà delle donne.

3. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del Bilancio, del Piano Regolatore Generale, dei Piani Commerciali e dei Piani Urbani del Traffico.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
5. In ogni caso l'obbligo della consultazione si assolve con la convocazione, a nulla rilevando la eventuale assenza dei convocati.

ARTICOLO 51

Titolari dei Diritti di Partecipazione

1. Oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali sono titolari dei diritti di cui ai precedenti articoli i seguenti soggetti:
 - a) i "cittadini" non residenti nel Comune ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
 - c) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - d) i turisti, limitatamente alle scelte ed alle proposte riguardanti l'attività turistica.

ARTICOLO 52

Referendum Consultivo

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e con deliberazione adottata con il voto della maggioranza dei Consiglieri stessi, può promuovere referendum consultivi di competenza locale.
2. I referendum consultivi su tutte le materie di esclusiva competenza locale devono riguardare argomenti di interesse generale ed essere indetti quando lo richiedono almeno duemilacinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e nel registro speciale dei cittadini stranieri domiciliati di cui al comma dodicesimo.
3. Nel corso di un anno non possono essere tenuti più di tre referendum, da svolgersi comunque in un'unica tornata
4. Non possono essere tuttavia sottoposti a referendum:
 - a) - lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
 - b) - il bilancio preventivo e i conto consuntivo;
 - c) - i provvedimenti concernenti le tariffe e i tributi;
 - d) - i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - e) - i provvedimenti di nomina, designazioni, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

- f) - gli atti di gestione adottati dai Dirigenti;
- g) - gli atti per i quali è già iniziata la procedura di attuazione o di esecuzione e comunque i provvedimenti che hanno fatto già nascere a carico del Comune obbligazioni nei confronti di terzi;
- h) - gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze consiliari;
- i) - i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni;

5. Le proposte di referendum non possono contrastare con le leggi statali e/o regionali.

6. Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto anteriormente alla raccolta delle firme, da un Comitato di tre Garanti eletti dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, di cui almeno uno scelto tra Avvocati e uno tra Professori Universitari. Le attribuzioni del Comitato dei garanti sono disciplinate dal Regolamento. In ogni caso è garantito il contraddittorio con la presenza di una delegazione formata da due rappresentanti dei promotori.

7. Il Regolamento stabilisce le modalità e le regole per la presentazione dei quesiti referendari, la raccolta delle firme e lo svolgimento dei referendum consultivi.

8. Non può essere ripetuto il referendum su uno stesso oggetto se non sia trascorso un periodo di tempo di almeno cinque anni dalla prima indizione.

9. I referendum possono essere revocati dopo la loro indizione, nel caso di promulgazione di norme che ne disciplinino ex novo la materia.

10. Ove si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale la consultazione referendaria viene rinviata di un anno.

11. Affinchè la prova referendaria abbia validità è necessario che partecipi al voto almeno la metà più uno dei cittadini elettori e iscritti nel registro speciale dei cittadini stranieri domiciliati di cui al successivo comma.

12. Possono prendere parte alle consultazioni comunali anche i cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti, da almeno due anni, nell'apposito registro speciale. I cittadini stranieri che intendono esercitare questo diritto potranno richiedere di essere iscritti in apposite liste presso l'ufficio elettorale.

13. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale - a seconda delle rispettive competenze - devono inserire all'o.d.g. dei propri lavori la discussione dell'argomento sottoposto a referendum entro e non oltre il termine di 90 giorni ad iniziare dalla data di proclamazione dei dati referendari.

ART. 53

Referendum abrogativo

1. Il Sindaco indice referendum abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale

quando ne facciano richiesta, per tramite di un comitato promotore, almeno 2500 cittadini elettori.

2. La consultazione può essere richiesta in ordine a qualsiasi argomento su cui il Comune ha competenza a deliberare. Non possono essere tuttavia sottoposti a referendum:

- a) Lo Statuto, i Regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) I provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
- e) I provvedimenti di nomina, designazione, o revoca di rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati.
- f) Gli atti di gestione adottati dai Dirigenti;
- g) Gli atti per i quali è già iniziata la procedura di attuazione o di esecuzione e comunque i provvedimenti che hanno fatto già nascere a carico del Comune obbligazioni nei confronti di terzi;
- h) Gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze consiliari;
- i) I provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni;

3. Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto anteriormente alla raccolta delle firme da un Comitato di tre Garanti eletti dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, di cui almeno uno scelto tra Avvocati e uno tra Professori Universitari. Le attribuzioni del Comitato dei Garanti sono disciplinate dal Regolamento.

In ogni caso è garantito il contraddittorio con la presenza di una delegazione formata da due rappresentanti dei promotori.

4. Il referendum diventa improcedibile, su decisione del Comitato di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione prima dell'indizione del referendum adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

5. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.

6. Il referendum abrogativo è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito positivo il Presidente del C.C. adotta gli atti necessari per iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio l'argomento relativo alla consultazione referendaria nella prima seduta successiva alla consultazione, tuttavia il consiglio può non adottare gli atti conseguenti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori, qualora provveda a deliberare sulla materia contestata in maniera difforme con una maggioranza superiore ai 2/3 ai componenti del Consiglio.

8. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria organizzazione e svolgimento del

referendum sono disciplinate dal regolamento.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 54

Istituzione

1. E' istituito il Difensore Civico Comunale al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dell'Ente.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto sulla base di una rosa di nominativi proposta dalla Conferenza dei Capigruppo con il voto favorevole di tanti consiglieri quanti sono quelli della maggioranza aumentato di 1/3 del numero di consiglieri della minoranza (senza computare il Sindaco).
3. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del C.C.
4. E' scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riccione, aventi i requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico amministrativa e che dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
5. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato per un mandato.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina entro tre mesi dal suo insediamento.
7. Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi di fronte al Sindaco.
8. Non possono essere nominati difensore civico:
 - a) - i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica;
 - b) - i Consiglieri comunali e gli Amministratori in carica dell'Ente durante il mandato amministrativo in corso od in quello immediatamente precedente;
 - c) - coloro che rivestono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente della Provincia;
 - d) - coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo;
9. L'esercizio delle funzioni di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi

altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità.

10. Ove nel corso del mandato il medesimo venga a perdere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità decade dalle funzioni.

ARTICOLO 55

Funzioni

1. Su istanza di cittadini, formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione giuridica o funzionale.

4. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti:

- a) - ha libero accesso agli uffici Comunali, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti;
- b) - ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata: in caso di richiesta non può essergli opposto né il segreto d'ufficio né la riservatezza.
- c) - può convocare Dirigenti e Funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti;
- d) - ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico e può altresì venire convocato dai medesimi organi.

5. Al Difensore Civico spetta il compenso stabilito dal Consiglio nonché il rimborso delle spese.

6. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

ARTICOLO 56

Rapporti con il Consiglio

1. Difensore Civico annualmente presenta apposita relazione al Consiglio Comunale sull'attività svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni rilevate nell'attività amministrativa.
2. La relazione del Difensore Civico è discussa dal Consiglio Comunale.
3. Alla seduta partecipa il Difensore Civico.
4. Riferisce in casi gravi ed urgenti al Consiglio in ogni tempo, proponendo eventualmente i rimedi ed indicando le responsabilità.
5. Può proporre richieste di indagini amministrative.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 57

Pubblicità degli Atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso e, più in generale, garantisce agli interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
4. Il Regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

ARTICOLO 58

Procedimenti Amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi. Le determinazioni adottate ai sensi del presente comma sono notificate agli interessati.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale ed ogni altro intervenuto a norma di legge possono prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Essi hanno altresì diritto ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Il Regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.
4. La Giunta determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto dalla legge o per regolamento, il termine entro il quale deve concludersi. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono resi pubblici con affissione all'Albo Pretorio e pubblicizzazione sul sito internet comunale.
5. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
6. In mancanza di determinazione da parte della Giunta il termine è di novanta giorni.
7. Qualora sia necessario o opportuno il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, della stessa o di altre Amministrazioni Pubbliche, di regola si procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
8. Il responsabile del procedimento si fa carico di richiedere direttamente agli altri servizi dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere al cittadino ulteriori adempimenti.
9. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo consultivo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il parere si intende reso e si procede indipendentemente.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E I CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 59 Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 60 Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite dal Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge o dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

ARTICOLO 61 Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 62

Gli strumenti contabili

1. La gestione economica finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione , che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento.

ARTICOLO 63

Revisione economico finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal Regolamento.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie , esprime i pareri sui progetti di bilancio e sugli altri atti che li richiedono, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla comunità provinciale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

ARTICOLO 64

Tipologie e sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione , il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Dirigenti e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni , disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dal regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia , economicità.

ARTICOLO 65

Finalizzazione dei controlli interni

1. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare , in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico- amministrativo.

2. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, della attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

4. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 66

Verifiche attuative e revisione dello Statuto

1. Ogni due anni il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione dello Statuto.

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.